



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 23.7.2025
C(2025) 5275 final

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

dell'23.7.2025

recante modifica della decisione di esecuzione C(2022) 7270 che approva il programma "PR Piemonte FESR 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Piemonte in Italia

CCI 2021IT16RFPR014

(IL TESTO IN LINGUA ITALIANA È IL SOLO FACENTE FEDE)

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

dell'23.7.2025

recante modifica della decisione di esecuzione C(2022) 7270 che approva il programma "PR Piemonte FESR 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Piemonte in Italia

CCI 2021IT16RFPR014

(IL TESTO IN LINGUA ITALIANA È IL SOLO FACENTE FEDE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti¹, in particolare l'articolo 24, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione di esecuzione C(2022) 7270 della Commissione è stato approvato il programma "PR Piemonte FESR 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale ("FESR") nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Piemonte in Italia.
- (2) In data 27 marzo 2025 l'Italia ha presentato, attraverso il sistema elettronico per lo scambio di dati della Commissione, una richiesta di modifica del programma. La richiesta era corredata di un programma riveduto, in cui l'Italia proponeva una modifica del programma di cui alla presente decisione di esecuzione.
- (3) La modifica del programma consiste principalmente nell'introduzione di una nuova priorità 7 "Piattaforma tecnologica strategica per l'Europa ('STEP')" dedicata agli investimenti che contribuiscono agli obiettivi STEP di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2024/795². La modifica al programma consiste inoltre in una riduzione delle dotazioni finanziarie per tutte le priorità originarie, ad eccezione di un aumento della priorità 3 "Mobilità urbana sostenibile". Essa comporta inoltre modifiche ai tassi di cofinanziamento per ciascuna priorità e adeguamenti alle tipologie di azioni, indicatori e campi di intervento pertinenti nell'ambito di diverse priorità. Inoltre, l'obiettivo specifico RSO2.3 'Sviluppare sistemi, reti e impianti di

¹ GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159.

² Regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) (GU L 2024/795 del 29.2.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/795/oj>).

stoccaggio energetici intelligenti al di fuori dell'RTE-E' è stato rimosso dalla priorità 2 "Transizione ecologica e resilienza".

- (4) Conformemente all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060, la richiesta dell'Italia di modifica del programma è giustificata dall'esigenza di migliorare l'autonomia strategica della regione e di aumentare la competitività del sistema industriale regionale nei settori di attività coperti dagli obiettivi STEP, in particolare le tecnologie pulite e digitali e le biotecnologie. La richiesta stabilisce inoltre l'impatto previsto della modifica sul conseguimento degli obiettivi definiti nel programma ed è conforme al regolamento (UE) 2021/1060 e al regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio³.
- (5) Conformemente all'articolo 40, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2021/1060, il comitato di sorveglianza, mediante procedura scritta in data 26 marzo 2025, ha esaminato e approvato la proposta di modifica del programma, tenendo conto del testo del programma riveduto e del relativo piano di finanziamento.
- (6) La Commissione ha valutato il programma riveduto e non ha formulato osservazioni a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060. Tuttavia, l'Italia ha presentato una versione modificata del programma riveduto in data 14 luglio 2025.
- (7) Il programma modificato, soggetto ad approvazione della Commissione a norma dell'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/1060, dovrebbe pertanto essere approvato.
- (8) Conformemente all'articolo 63, paragrafo 7, primo comma, del regolamento (UE) 2021/1060, le spese che diventano ammissibili in seguito alla modifica del programma oggetto della presente decisione di esecuzione sono ammissibili a decorrere dalla data di presentazione alla Commissione della richiesta di modifica.
- (9) La decisione di esecuzione C(2022) 7270 dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione C(2022) 7270 è così modificata:

1. L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Articolo 1

È approvato il programma "PR Piemonte FESR 2021-2027" per il sostegno a titolo del FESR nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Piemonte in Italia per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027, presentato nella sua versione definitiva in data 14 settembre 2022, modificato dal programma riveduto presentato nella sua versione definitiva in data 14 luglio 2025."

2. L'allegato II è sostituito dal testo riportato nell'allegato della presente decisione.

³ Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 60).

Articolo 2

Le spese che diventano ammissibili in seguito alla modifica del programma "PR Piemonte FESR 2021-2027" approvata dalla presente decisione sono ammissibili a decorrere dal 27 marzo 2025.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23.7.2025

Per la Commissione

Raffaele FITTO

Vicepresidente esecutivo

